

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Compagnia:** Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

## Prodotto: Chubb Easy Solutions - Polizza di Assicurazione Aziende Cinematografiche e Televisive - Responsabilità Civile Terzi e Prestatori D'Opera – Ed. 02.2026

DIP realizzato in data: Febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

### Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro. La polizza si rivolge specificamente a società del settore cinematografico e televisivo, sia nell'ambito della produzione di film a destinazione sala e fiction, che delle fiction TV e fiction TV "seriali", nonché documentari, spot pubblicitari e cortometraggi. L'assicurazione copre la responsabilità civile connessa alla realizzazione della specifica produzione cinematografica e/o televisiva indicata in polizza.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (garanzia RCT)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni a prestatori di lavoro da esso dipendenti in conseguenza di infortuni dagli stessi sofferti (garanzia RCO)
- ✓ La responsabilità civile derivante da danni da incendio, entro il sottolimito pari al 20% del Massimale RCT con il massimo di Euro 500.000
- ✓ La responsabilità civile derivante da danni da interruzione o sospensione di esercizio, entro il sottolimito pari al 20% del massimale RCT con il massimo di Euro 500.000
- ✓ La responsabilità civile derivante da danni da lavori di installazione, manutenzione o riparazione presso terzi, entro il sottolimito di Euro 200.000
- ✓ Responsabilità civile personale dei soggetti assicurati per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni
- ✓ Responsabilità civile personale del responsabile o addetto interno del servizio di prevenzione o protezione dell'azienda o unità produttiva
- ✓ Danni a mezzi sotto carico e scarico
- ✓ Danni causati a terzi da dipendenti dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli non di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato
- ✓ Danni materiali diretti ai fabbricati, locali e pre-esistenze di terzi consegnati temporaneamente per l'organizzazione dell'evento nei quali si svolgono le manifestazioni,



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni che siano oggetto di copione o effetti voluti in ragione di esigenze di scena o spettacolo
- ✗ Danni a cose in consegna o custodia
- ✗ Danni dall'uso di mezzi aerei e spaziali, droni e di mezzi più leggeri dell'aria
- ✗ Danni da attività o lavori sotterranei
- ✗ Danni da esposizione a silice/asbesto, fumo passivo, generazione di campi elettrici/magnetici e/o radiazioni elettromagnetiche
- ✗ Danni da proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali
- ✗ Danni da opere ed installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, in caso di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
- ✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo
- ✗ Danni da rischio cyber
- ✗ Danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione
- ✗ Danni da furto
- ✗ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori
- ✗ Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- ✗ Danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- ✗ Danni da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere per i quali è obbligatoria l'assicurazione
- ✗ Danni a condutture ed impianti sotterranei, fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento,

anche se derivanti da incendio, origine elettrica o azione dell'acqua

- ✓ Danni a cose di terzi in consegna o custodia o prestito all'Assicurato per la realizzazione od organizzazione dell'evento
- ✓ Danni derivanti da atti di vandalismo
- ✓ Danni a cose di terzi derivanti da incendio, origine elettrico o azione dell'acqua causati da cose dell'Assicurato o a lui consegnate nel luogo in cui è organizzato l'evento
- ✓ Malattie professionali
- ✓ Richieste di risarcimento per pregiudizi economici di terzi che non siano conseguenza di danni a persone o cose, originatisi da errori od omissioni dell'Assicurato
- ✓ Danni derivanti da riprese presso gli aeroporti specificati in polizza, compresi danneggiamenti agli aeromobili avvenuti durante le riprese

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabiliti in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati

- ✗ Danni derivanti da attività di information & communication technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



## Ci sono limiti di copertura?

- ! L'efficacia dell'assicurazione è subordinata alla sussistenza tra il Contraente e l'Assicurato di un rapporto di lavoro subordinato incluso di tipo interinale o parasubordinato
- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! Relativamente alla garanzia RCO, sono previsti limiti nel caso in cui l'evento si verifichi fuori dall'Italia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Unione Europea



## Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Durante il periodo assicurativo, comunicare immediatamente a Chubb o all'intermediario assicurativo che gestisce la polizza ogni eventuale modifica del rischio che comporti un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo, comunicare i dati consuntivi del fatturato e delle retribuzioni
- Denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile non oltre 6 giorni da quando se ne viene a conoscenza e fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario. Il pagamento deve essere effettuato una volta all'anno in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo oppure il pagamento deve esser effettuato semestralmente con addebito automatico.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



## Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede il rinnovo tacito, pertanto cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo in corso, senza obbligo di disdetta. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

**Impresa:** Chubb European Group SE

**Prodotto:** Chubb Easy Solutions - Polizza di Assicurazione Aziende Cinematografiche e Televisive - Responsabilità Civile Terzi e Prestatori D'Opera – Ed. 02.2026

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Febbraio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – [italy@pec.chubb.com](mailto:italy@pec.chubb.com) - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. [info.italy@chubb.com](mailto:info.italy@chubb.com) – [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it)  
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel DIP.



### Che cosa non è assicurato?

#### ✗ Rischi esclusi

Oltre a quanto previsto dal DIP:

- ✗ Danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trova si nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✗ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
- ✗ Danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare
- ✗ Danni provocati a beni di valore storico
- ✗ Danni da detenzione od impiego di esplosivi
- ✗ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✗ Danni derivanti da impiego di acrobati, salvi i casi in cui operino come controfigure in scene di colluttazioni, corse, guida di precisione, comunque ferma la presenza di un "coordinatore" che abbia valutato ed imposto la messa in opera e l'utilizzo di misure di sicurezza e protezione adeguate alla scena
- ✗ Danni derivanti da impiego di animali non domestici e/o attività equestri, a meno che siano assistiti da conduttori/addestratori specializzati, muniti di adeguata copertura assicurativa R.C.
- ✗ Danni derivanti da effetti speciali a meno che si tratti di: incendi e/o fuochi controllati, simulati da apposito impianto a gas remoto; effetti pirotecnici simulanti esplosioni realizzati da specialisti qualificati, con impiego di quantità inferiori a 100 grammi di polvere pirica, e con la messa in atto di adeguate misure di sicurezza; computer grafica
- ✗ Danni derivanti da impiego di veicoli a motore a meno che vengano utilizzati in aree ed ambienti interdetti al pubblico e siano state messe in atto adeguate misure di sicurezza
- ✗ Danni derivanti da impiego di natanti a motore per la condotta dei quali sia richiesto dal Codice della navigazione il possesso di apposita patente nautica

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>✗ Danni derivanti da impiego di apparati meccanici (es. gru, argani e simili), impianti scenici speciali, mobili e non, infrastrutture (es. tendoni, tribune, gradinate, etc.), temporanee e non, necessari all'esecuzione delle riprese oggetto della presente Assicurazione, se l'Assicurato non abbia ottenuto, prima della data fissata delle riprese, se previsto dalla legge o dal documento di valutazione dei rischi</p> <p>✗ Danni derivanti da un "rapporto di idoneità" rilasciato da un ufficio tecnico competente e/o dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette strutture</p> <p>✗ Danni derivanti da autorizzazioni amministrative per l'accesso del pubblico, necessarie allo svolgimento dell'evento</p> <p>✗ Danni derivanti da un certificato di assicurazione di responsabilità civile dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette strutture su richiesta dell'Impresa che ne abbia valutato la necessità</p> <p>✗ Danni derivanti da scene e attività subacquee, a meno che esse siano svolte a profondità non superiori a 14m o comunque entro la curva di sicurezza per la saturazione da azoto della marina militare (se con autorespiratore), e con la partecipazione e l'assistenza di tecnici specializzati di adeguata preparazione professionale (ad es. sommozzatori, operatori, assistenti subacquei) o siano svolte da questi stessi</p> <p>✗ Danni derivanti da attività e/o lavori svolti ad altezze superiori a 3m dal suolo a meno che siano svolte da tecnici e/o personale qualificato, fermo l'impegno a far utilizzare le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge</p> <p>✗ Danni derivanti da attività e/o lavori sotterranei</p> <p>✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo.</p> <p>✗ Danni verificatisi nell'ambito di, o che siano il risultato diretto di, aree pericolose, cioè: luoghi nei quali, prima di iniziare le riprese, l'Assicurato poteva ragionevolmente prevedere la possibilità del verificarsi di lesioni personali o danni a Cose; zone che prima di iniziare le riprese sono state dichiarate non sicure da qualunque Autorità pubblica (quali ad esempio Polizia, Vigili del Fuoco, Assistenza Sanitaria, Forze Armate e Autorità locali); paesi e territori nei quali, prima di iniziare le riprese, recarsi e/o viaggiare sia stato formalmente sconsigliato o regolamentato da parte di qualunque Autorità pubblica; ambienti sotterranei e ambienti subacquei</p> <p>✗ Danni derivanti da scene che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impiego di acrobati, salvi i casi in cui operino come controfigure in scene di colluttazioni, corse, guida di precisione in presenza di un "coordinatore" che abbia valutato ed imposto la messa in opera e l'utilizzo di misure di sicurezza e protezione adeguate alla scena e purché la scena non si svolga in aree pericolose</li> <li>- impiego di animali non domestici e/o attività equestri, a meno che siano assistiti da conduttori/addestratori specializzati muniti di adeguata copertura assicurativa R.C. e purché la scena non si svolga in aree pericolose</li> <li>- esplosivi</li> <li>- effetti speciali (non di computer grafica), a meno che si tratti di (e la scena non si svolga in aree pericolose): incendi e/o fuochi controllati simulati da apposito impianto a gas remoto; effetti pirotecnici simulanti esplosioni realizzati da specialisti qualificati, con impiego di quantità inferiori a 100 grammi di polvere pirica e con la messa in atto di adeguate misure di sicurezza; computer grafica</li> <li>- impiego di veicoli a motore, a meno che vengano utilizzati in aree ed ambienti interdetti al pubblico e siano state messe in atto adeguate misure di sicurezza e purché la scena non si svolga in aree pericolose</li> <li>- impiego di natanti a motore per la condotta dei quali sia richiesto dal Codice della Navigazione il possesso di apposita patente nautica</li> <li>- impiego di mezzi aerei e spaziali, droni e mezzi più leggeri dell'aria</li> <li>- impiego di apparati meccanici (es. gru, argani e simili), impianti scenici speciali, mobili e non, infrastrutture (es. tendoni, tribune, gradinate, etc.), temporanee e non, necessari all'esecuzione delle riprese, se l'Assicurato non abbia ottenuto, prima della data fissata delle riprese, se previsto dalla legge o dal documento di valutazione dei rischi: un "rapporto di idoneità" rilasciato da un ufficio tecnico competente e/o dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette strutture; le autorizzazioni amministrative per l'accesso del pubblico, necessarie allo svolgimento dell'evento, e rilasciate dalle Autorità locali competenti; un Certificato di Assicurazione di Responsabilità Civile dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette strutture su richiesta dell'Assicuratore che ne abbia valutato la necessità</li> <li>- attività in ambienti subacquei, a meno che esse siano svolte a profondità non superiori a 14m o comunque entro la Curva di Sicurezza per la Saturazione da Azoto della Marina Militare (se con autorespiratore), e con la partecipazione e l'assistenza di tecnici specializzati di adeguata preparazione professionale (ad es. sommozzatori, operatori, assistenti subacquei) o siano svolte da questi stessi, e purché la scena non si svolga in aree pericolose</li> <li>- attività e/o lavori svolti ad altezze superiori a 3m dal suolo, a meno che siano svolte da tecnici e/o personale qualificato e purché la scena non si svolga in aree pericolose, fermo l'impegno a far utilizzare le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge</li> <li>- attività e/o lavori sotterranei</li> </ul> <p>✗ Importi a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (punitive/exemplary damages)</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Con riferimento ad eventi all'estero, qualora l'Assicurato svolga la sua attività in una nazione estera nella quale sia previsto che l'assicurazione, obbligatoria o meno, debba essere stipulata in conformità alla specifica legislazione locale, l'assicurazione prestata dall'Impresa non potrà in alcun modo sostituire le suddette assicurazioni previste



## A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche attive nella produzione di film e prodotti televisivi.



## Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'Impresa assicuratrice</b> | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:<br>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano<br>Fax: 02.27095.430<br>Email: <a href="mailto:ufficio.reclami@chubb.com">ufficio.reclami@chubb.com</a><br>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>All'IVASS</b>                 | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.<br>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</a> .<br>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.<br>I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: <a href="https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction">https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction</a> . |

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                        | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mediazione</b>                                                  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX">https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.<br>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> . |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

## Regime Fiscale

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                           | <p>Se il <b>Contraente</b> è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</b></p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link:<br/> <a href="https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf">https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf</a></p> |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | <p>Il <b>Contraente</b> che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, <b>invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli</b>, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                           | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, <b>le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate</b> per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. <b>Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati</b> relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>                                                                                                                                              |

# Chubb Easy Solutions

Polizza di Assicurazione Aziende Cinematografiche e  
Televisive - Responsabilità Civile Terzi e Prestatori  
D'Opera

## Condizioni di Assicurazione

Ediz. 02.2026

CHUBB

## DEFINIZIONI

Ai fini della presente **Polizza** si intendono:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assicurato</b>                      | Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <b>Assicurazione</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assicurazione</b>                   | Il contratto di <b>Assicurazione</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cose</b>                            | Sia gli oggetti materiali sia gli animali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Danneggiamenti a Cose</b>           | Alterazione fisica e/o chimica di <b>Cose</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Massimale</b>                       | La massima esposizione della <b>Società</b> in ogni <b>Sinistro</b> , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto <b>Danneggiamenti a Cose</b> di loro proprietà;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Periodo Assicurativo</b>            | Il periodo, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della presente <b>Polizza</b> , per il quale il <b>Premio</b> è dovuto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Premio</b>                          | La somma dovuta dall' <b>Assicurato</b> alla <b>Società</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prestatori di Lavoro</b>            | <b>Dipendenti</b> : i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all' <b>Assicurato</b> da un contratto prestazione di lavoro;<br><b>Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i <b>Prestatori di Lavoro</b> temporaneo di cui l'<b>Assicurato</b> si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;</li> <li>✓ i <b>Prestatori di Lavoro</b> come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;</li> <li>✓ le figure professionali di cui l'<b>Assicurato</b> si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).</li> </ul> |
| <b>Polizza</b>                         | Il documento che prova l' <b>Assicurazione</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Retribuzioni</b>                    | Qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari e stipendi, compensi e canoni di affitto a <b>Prestatori di Lavoro</b> o altri soggetti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fatturato</b>                       | I "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art.2425 del Codice Civile, conseguiti da tutti gli <b>Assicurati</b> coperti dalla presente <b>Polizza</b> nel <b>Periodo Assicurativo</b> al netto delle Fatturazioni tra <b>Assicurati</b> (Intercompany);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fatturato =</b>                     | <b>Esclusivamente</b> per le produzioni temporanee;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Costo netto assicurabile</b>        | <b>Costo di produzione</b> dedotti i costi relativi a<br>diritti - quali la storia, la sceneggiatura, la colonna sonora (musica e suoni), royalties<br>costi materiali - quali allestimenti scenici (sets) permanenti,<br>beni di proprietà quali guardaroba, arredi di scena ed apparecchiature,<br>premi pagati per questa <b>Polizza</b> , agli interessi sui prestiti ed alle imposte sui beni personali                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fatturato, al netto del Mark-up</b> | <b>Esclusivamente</b> per le polizze emesse su base annua e/o per più produzioni temporanee:<br><b>Fatturato</b> senza il margine di profitto dell' <b>Assicurato</b> (per <b>Mark-up</b> s'intende una percentuale che viene aggiunta al budget come retribuzione della produzione per il servizio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Risarcimento</b>                    | La somma dovuta dalla <b>Società</b> in caso di <b>Sinistro</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sinistro</b>                        | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <b>Assicurazione</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Società</b>                         | L'Impresa Assicuratrice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Subappaltatore</b>                  | Il soggetto cui l' <b>Assicurato</b> ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Terrorismo</b>                      | Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cyber</b>                           | Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta " <b>Cyber Risk</b> ", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Dati:**

Qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'Assicurato.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Dati personali:</i></b>          | <p>A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o</p> <p>B. Ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.</p> |
| <b><i>Dati societari:</i></b>          | Qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><i>Lesione fisica:</i></b>          | Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine <b>Lesione fisica</b> non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><i>Malware:</i></b>                 | Programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al <b>Sistema informatico</b> o ai <b>Dati</b> in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><i>Normativa sulla privacy:</i></b> | Le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di <b>Dati personali</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><i>Sistema informatico:</i></b>     | Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.                                                                                                                             |
| <b><i>Violazione dei Dati:</i></b>     | Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di <b>Dati Personali</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

### Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile). I **Premi** devono essere pagati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la **Polizza** è assegnata.

### Art.3 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di **Risarcimento**, una delle Parti Contraente può recedere dall'**Assicurazione** dando all'Altra un preavviso di 30 giorni. Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla **Società** la stessa si impegna, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di **Premio** al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

### Art.4 POLIZZA SENZA TACITO RINNOVO

La presente **Polizza** cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta.

### Art.5 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione o interpretazione del presente **contratto** sarà territorialmente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'**Assicurato** ovvero del luogo ove ha sede l'**intermediario** cui è assegnata la **Polizza**.

### Art.6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il **Premio** è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in **Polizza**, ed è regolato alla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**, fermo il **Premio** minimo stabilito in **Polizza**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto alla **Società** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle **Retribuzioni**;
- del **Fatturato**;
- degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale **Risarcimento**. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla **Polizza**.

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il **Premio** anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo Assicurativo** per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la **Società** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **Premio**, la **Società**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i **Sinistri** accaduti nel **Periodo Assicurativo** al quale si riferisce la mancata regolazione.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello

dei corrispettivi. Qualora il **Premio** consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la **Società** avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal **Periodo Assicurativo** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo **Premio** consuntivo.

#### Art.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del **Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del **Sinistro**. L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**. Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i **Prestatori di Lavoro**, l'**Assicurato** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- i **Sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- i **Sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'**Assicurato/Contraente** negli altri casi;
- i **Sinistri** per i quali l'**Assicurato** ha ricevuto una richiesta di **Risarcimento**;

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al **Risarcimento** (art. 1915 C.C.).

#### Art.8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Società** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse. La **Società** non riconosce peraltro spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora la **Società** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga il **Sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la **Società** sarà obbligata ad indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, la **Società** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

#### Art.9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di **Risarcimento** resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

#### Art.10 ALTRE ASSICURAZIONI

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.). Per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia aderito ad una **Polizza** con altra compagnia di **Assicurazione**, per il medesimo rischio qui assunto, e non l'abbia comunicato alla Società, la presente assicurazione s'intende prestata a "secondo rischio".

#### Art.11 ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI (APPLICABILE A TUTTE LE GARANZIE)

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o **Risarcimento** né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o **Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti

revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

## GARANZIE R.C. VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

### Art.12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A maggior chiarimento di quanto in premessa e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, le parti decidono che le garanzie RCO ed RCT operano a favore dei seguenti Soggetti, i quali devono essere considerati, in via esclusiva e tassativa, i soli **Soggetti Assicurati** e ciò anche se l'attività si svolge all'estero, ma nei limiti previsti in **Polizza**:

1. gli addetti alle troupes a tempo determinato dipendenti di case di produzione cinematografica, e ciò prescindendo dalla tipologia di contratto in essere con il datore di lavoro, purché previsto dalla contrattazione collettiva;
2. il direttore di fotografia, lo scenografo ed il costumista;
3. lavoratori definiti come "rinforzi e giornalieri", ovvero, assunti per determinate esigenze della produzione per una durata comunque inferiore a due settimane di calendario di lavoro;
4. gli addetti al reparto montaggio, purché lavoratori subordinati/parasubordinati della casa di produzione/cinematografica/Contraente;
5. qualora sia stata richiamata la **Condizione Aggiuntiva 5)**, il personale occasionale, ovvero, i prestatori d'opera che non assumono alcuna qualifica di professionisti/dipendenti/lavoratori autonomi ma si trovano in contatto con la produzione per esperienze paraprofessionali/parascolastiche", e così gli stagisti, i corsisti, i co.co.pro, etc.
6. i testimonials/protagonisti principali, che partecipano alla produzione in qualità di attori, ma che siano assunti direttamente dall'**Assicurato** Contraente, purché il pregiudizio non sia derivato da scene acrobatiche, pericolose o di stunt, e purché non siano cittadini americani o canadesi in relazione alle cause intentate al di fuori della giurisdizione italiana, e ciò sia con riferimento alle coperture RCO e RCT. La presente **Assicurazione** è prestata nel limite del **Massimale** del **Sinistro** previsto in **Polizza** fermo il sottolimito di Eur 1.000.000,=, per persona infortunata e ferma l'applicazione della franchigia di Eur 5.000,00 per infortunato.
7. gli addetti alla manovalanza ovvero ad attività di carico/scarico, pulizia, assemblaggio di set in interno ed esterno, tappezzeri, sarti, truccatori, attrezzisti, parrucchieri, addetti a reparto fonici, addetti al reparto montaggio, addetti alla segreteria di produzione, costumista e aiuto, arredatore e aiuto, scenografo e aiuto, regia e aiuto, amministratore cassiere e aiuto, addetti al playback, elettricisti, macchinisti, pittori, cameraman e aiuto, fotografi di scena, microfoni, assistenti arredatori, amministratori assunti con contratto a termine, decoratori.

**I soggetti assicurati sono tali anche quando assunti tramite Società interinali.**

### A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per **Danneggiamenti a Cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta e per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere, salvo il caso in cui il pregiudizio sia oggetto di copione o sia un effetto voluto in ragione di esigenze di scena/spettacolo, cosiddetto "danno necessario".

### B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, a titolo di **Risarcimento** (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i **Prestatori di Lavoro** subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'**Assicurazione** obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati con gli Enti Pubblici di categoria,

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'**Assicurazione** si intende prestata con l'applicazione della franchigia stabilita nella SCHEDA DI **POLIZZA** per ogni persona infortunata. La validità dell'**Assicurazione** è subordinata alla condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'**Assicurazione** di legge.

### Buona fede

Non costituisce condizione di diniego di copertura il mancato versamento nei contributi previdenziali ed assistenziali agli Enti Pubblici preposti, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da un'involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

**C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOGGETTI ASSICURATI**

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei **Soggetti Assicurati**, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni, salvo il caso in cui il pregiudizio sia oggetto di copione o sia un effetto voluto in ragione di esigenze di scena/spettacolo, cosiddetto “danno necessario”;

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

**Art.13 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile o dell'addetto, interno, del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008.

La presente estensione:

- a) vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato** e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- b) non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

La **Società** non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il **Sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la franchigia per persona infortunata prevista in **Polizza** si intende raddoppiata.

A maggior precisazione di quanto previsto al punto b), si conferma che tale estensione non si applica anche qualora l'**Assicurato**, dovendo realizzare “scene pericolose”, di cui all'Art. 18 - LIMITAZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TV che segue, non avendo le capacità tecniche, o comunque per sua scelta, abbia delegato a Terzi la valutazione dei rischi attinenti tali scene. L'eventuale inserimento di detti Terzi nella presente **Assicurazione** in qualità di Assicurati Addizionali dovrà essere provato per iscritto a mezzo Appendice ed a condizioni economiche e normative da stabilirsi fra le parti prima della realizzazione di tali scene.

**Art.14 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono sul territorio dell'Unione Europea.

Relativamente alle garanzie RCO, qualora l'evento si verifichi in territorio non italiano, le garanzie di **Polizza** operano esclusivamente a favore dei dipendenti della Contraente, ovvero, solo per i danni subiti dagli stessi, per fatto imputabile a Terzi e/o altri dipendenti della Contraente, ovvero, per danni subiti da Terzi eziologicamente riconducibili ai dipendenti della Contraente; le garanzie di detta **Polizza** non operano a favore della manovalanza locale/non italiana, identificata dal passaporto oppure dalla costituzione del rapporto di lavoro in loco, secondo normativa straniera.

**Art.15 NON SONO CONSIDERATI TERZI**

1. il Rappresentante legale dell'**Assicurato**.
2. I prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
3. I **subappaltatori** e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'**Assicurazione**;
4. Le seguenti categorie di persone, per le quali l'**Assicurazione** viene prestata, salvo deroga specifica, con il sottolimito di Eur 1.000.000 per **Sinistro** e periodo:
  - i politici, gli economisti, gli scienziati di ogni specializzazione, ovvero, tutte le persone di particolare rilevanza nel settore in cui operano;
  - le guardie del corpo personali, qualora subiscano il danno durante lo svolgimento delle loro mansioni;

Resta intesa la possibilità, per il Contraente, di chiedere una quotazione del rischio per gli Assicurati, espressamente esclusi, da concordarsi a condizioni economiche e normative fra le parti contraenti e risultanti da appendice di **Polizza**.

## Art.16 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

1. alle **Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'**Assicurato**;
2. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di **natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali**;
3. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
4. cagionati da prodotti o **Cose** in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
5. da furto;
6. cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
7. alle **Cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
8. derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
9. da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'**Assicurazione**;
10. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a **Cose** in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
11. derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
  - ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di **Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
  - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose**, inclusi i **Dati**, e/o una Lesione Fisica, solo direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
12. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
13. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
14. derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare ( off-shore rigs and platforms);
15. **Beni Storici**: restano esclusi dalla copertura i danni provocati a beni di valore storico, e ciò intendendo i beni considerati di rilevanza archeologica e storica, prescindendo dalla qualificazione giuridica, e/o comunque tutelati dalle Belle Arti.

Si precisa che la presente **Assicurazione** altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'**Assicurato/Contraente** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

## Art.17 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

1. da detenzione od impiego di esplosivi;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. conseguenti, direttamente o indirettamente:
  - da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
  - dall'esposizione al "fumo passivo";
  - dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
4. causati da, derivanti da o in qualsiasi modo connessi:
  - ad azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti
  - ad ogni tipo di abuso, maltrattamento, violenza fisica o psicologica, discriminazione, e molestia, incluse quelle sessuali, razziali, etniche, religiose
  - a comportamenti, parole, atteggiamenti, sprezzanti, volgari, ingiuriosi ripetuti o continuati
  - ad atti di costrizione sessuale, molestie, stupro
5. direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**.

**Art.18 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, FOTOGRAFICA E/O TELEVISIVA**

L'**Assicurazione**, altresì, non comprende:

1. i danni derivanti da scene che prevedano:
  - 1.1. impiego di acrobati, salvi i casi in cui operino come controfigure in scene di colluttazioni, corse, guida di precisione in presenza di un "coordinatore" che abbia valutato ed imposto la messa in opera e l'utilizzo di misure di sicurezza e protezione adeguate alla scena e purché la scena non si svolga in aree pericolose come indicate ai successivi punti da 2.1 a 2.4;
  - 1.2. impiego di animali non domestici e/o attività equestri, a meno che siano assistiti da conduttori/addestratori specializzati muniti di adeguata copertura assicurativa R.C. e purché la scena non si svolga in aree pericolose come indicate ai successivi punti da 2.1 a 2.4. Quanto precede si applica anche nel caso di cani ritenuti "impegnativi" così come definiti all'art. 1 comma 5 dell'ordinanza ministeriale pubblicata nella G.U. serie generale n. 68 del 23 marzo 2009 ed iscritti nell'apposito registro (v. comma 3 art. 3) tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi Veterinari;
  - 1.3. esplosivi;
  - 1.4. effetti speciali (non di computer grafica), a meno che si tratti di:
    - a. incendi e/o fuochi controllati simulati da apposito impianto a gas remoto;
    - b. effetti pirotecnici simulanti esplosioni realizzati da specialisti qualificati, con impiego di quantità inferiori a 100 grammi di polvere pirica e con la messa in atto di adeguate misure di sicurezza;
    - c. computer grafica;
 e purché la scena non si svolga in aree pericolose come indicate ai successivi punti da 2.1 a 2.4;
  - 1.5. impiego di veicoli a motore, anche non soggetti al T.U. delle Assicurazioni n. 209/2005 e successive modificazioni, a meno che vengano utilizzati in aree ed ambienti interdetti al pubblico e siano state messe in atto adeguate misure di sicurezza e purché la scena non si svolga in aree pericolose come indicate ai successivi punti da 2.1 a 2.4;
  - 1.6. impiego di natanti a motore per la condotta dei quali sia richiesto dal Codice della Navigazione il possesso di apposita patente nautica, ciò a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 16-2. Esclusioni;
  - 1.7. impiego di mezzi aerei e spaziali, droni e mezzi più leggeri dell'aria;
  - 1.8. impiego di apparati meccanici (es. gru, argani e simili), impianti scenici speciali, mobili e non, infrastrutture (es. tendoni, tribune, gradinate, etc.), temporanee e non, necessari all'esecuzione delle riprese oggetto della presente **Assicurazione**, se l'**Assicurato** non abbia ottenuto, prima della data fissata delle riprese, se previsto dalla legge o dal documento di valutazione dei rischi:
    - a. un "rapporto di idoneità" rilasciato da un ufficio tecnico competente e/o dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette strutture;
    - b. le autorizzazioni amministrative per l'accesso del pubblico, necessarie allo svolgimento dell'evento, e rilasciate dalle Autorità locali competenti;
    - c. un Certificato di Assicurazione di Responsabilità Civile dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette strutture su richiesta della **Società** che ne abbia valutato la necessità;
 La mancanza della suddetta documentazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile);
  - 1.9. attività in ambienti subacquei, a meno che esse siano svolte a profondità non superiori a 14m o comunque entro la Curva di Sicurezza per la Saturazione da Azoto della Marina Militare (se con autorespiratore), e con la partecipazione e l'assistenza di tecnici specializzati di adeguata preparazione professionale (ad es. sommozzatori, operatori, assistenti subacquei) o siano svolte da questi stessi, e purché la scena non si svolga in aree pericolose come indicate ai successivi punti da 2.1 a 2.3;
  - 1.10. attività e/o lavori svolti ad altezze superiori a 3m dal suolo, a meno che siano svolte da tecnici e/o personale qualificato e purché la scena non si svolga in aree pericolose come indicate ai successivi punti da 2.1 a 2.4, fermo l'impegno a far utilizzare le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge (es. L. 81/2008);
  - 1.11. attività e/o lavori sotterranei;
2. i danni verificatisi nell'ambito di, o che siano il risultato diretto di, aree pericolose, da intendersi come:
  - 2.1. luoghi nei quali, prima di iniziare le riprese, l'**Assicurato** poteva ragionevolmente prevedere la possibilità del verificarsi di lesioni personali o danni a **Cose**; o
  - 2.2. zone che prima di iniziare le riprese sono state dichiarate non sicure da qualunque Autorità pubblica (quali ad esempio Polizia, Vigili del Fuoco, Assistenza Sanitaria, Forze Armate e Autorità locali); o
  - 2.3. paesi e territori nei quali, prima di iniziare le riprese, recarsi e/o viaggiare sia stato formalmente sconsigliato o regolamentato da parte di qualunque Autorità pubblica;
  - 2.4. ambienti sotterranei e ambienti subacquei, ad eccezione delle scene di cui al precedente punto 1.9.

Inoltre, con riferimento ad eventi all'estero, si precisa che qualora l'**Assicurato** svolga la sua attività in una nazione estera nella quale sia previsto che l'**Assicurazione**, obbligatoria o meno, debba essere stipulata in conformità alla specifica legislazione locale, la presente **Assicurazione** non potrà in alcun modo sostituire le suddette assicurazioni previste.

#### **Art.19      DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

#### **Art.20      COMMITTENZA AUTO**

L'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

### 1. DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danneggiamenti a Cose** di Terzi causati da incendio, esplosione, scoppio, di **Cose** di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a **Polizza** del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **20% del Massimale RCT**, fermo il sottolimito massimo di **Eur 500.000,= per Sinistro/periodo** e con l'applicazione dello **scoperto del 10% con il minimo di Eur 5.000,= per Sinistro** in caso di operatività a "primo rischio".

### 2. DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di **Danneggiamenti a Cose** risarcibili a termini di **Polizza**.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **20% del Massimale RCT**, fermo il sottolimito massimo di **Eur 500.000,= per Sinistro/periodo** e con l'applicazione dello **scoperto del 10% con il minimo di Eur 2.500,= per Sinistro**.

### 3. LAVORI PRESSO TERZI / RC INSTALLAZIONE

L'**Assicurazione** comprende i **Danneggiamenti a Cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione presso Terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimossi. Come ambito di esecuzione dei lavori si intende l'area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed interdetta al libero accesso. Restano comunque esclusi:

- i **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- i **Danneggiamenti a Cose** sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale RCT** con l'applicazione del sottolimito di **Eur 200.000,= per Sinistro e periodo** e con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di Eur 1.000,=**.

In caso di danno arrecato a **beni di valore storico e/o artistico**, l'**Assicurazione** non sarà valida per tutto l'ammontare del perduto valore storico e/o artistico, bensì il **Risarcimento** riguarderà unicamente le spese ragionevolmente sostenute per recuperare e/o ripristinare il bene stesso nelle condizioni esistenti prima del danno.

L'**Assicurazione** viene prestata nell'ambito del limite stabilito per la presente estensione e con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di Eur 10.000,=**

### 4. ASSICURATI ADDIZIONALI

#### 4.1. ASSICURATI ADDIZIONALI NON OPERATIVI (FORMA SPECIFICA)

A parziale deroga di quanto indicato in **Polizza**, l'assicurazione s'intende estesa come segue:

##### 4.1.1. ASSICURATI ADDIZIONALI NON OPERATIVI

Si prende atto fra le parti che La copertura RCT s'intende estesa alle seguenti entità che **ospitano, e/o promuovono e/o finanziano e/o forniscono servizi** all'**Assicurato**, ma che in nessun modo partecipano, direttamente ed operativamente, alla realizzazione della produzione assicurata, pertanto gli stessi acquisiscono la qualifica di **Assicurato** Addizionale limitatamente alla responsabilità loro derivantegli dall'avere "interessi" nella produzione assicurata:

- [Nominativo][Ruolo] [Indirizzo] ][CAP][Città] [PROV] [Stato]
- [Nominativo][Ruolo] [Indirizzo] ][CAP][Città] [PROV] [Stato]

Qualora sia stata richiamata la Condizione Aggiuntiva ESTENSIONE TERRITORIALE - RESTO MONDO oppure ESTENSIONE TERRITORIALE - USA/CANADA, la presente estensione si intende estesa ai suddetti Assicurati Addizionali relativamente al loro "interesse" nella produzione assicurata in dette aree geografiche.

#### 4.1.2. ASSICURATI ADDIZIONALI NON OPERATIVI (FORMA ESTESA)

Premesso che può essere richiesto di estendere la copertura RCT ad entità che ospitano e/o promuovono e/o finanziano e/o forniscono servizi all'Assicurato, ma che in nessun modo partecipano, direttamente ed operativamente, alla realizzazione della produzione assicurata, si prende atto fra le parti che limitatamente alla responsabilità loro derivantegli dall'avere "interessi" nella produzione assicurata, a parziale deroga di quanto previsto nella sezione DEFINIZIONI di **Polizza**, la definizione di **Assicurato** si intende sostituita dalla seguente:

**per Assicurato:** i soggetti il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**, inclusi fra questi:

- il produttore, lo sponsor, il finanziatore e/o il "venditore" dell'evento **Assicurato**;
- i co-produttori e/o assistenti delle entità di cui al punto precedente, purché nell'ambito dell'attività descritta in **Polizza**;

Qualora sia stata richiamata la Condizione Aggiuntiva ESTENSIONE TERRITORIALE - RESTO MONDO oppure ESTENSIONE TERRITORIALE - USA/CANADA, la presente estensione si intende estesa ai suddetti Assicurati Addizionali relativamente al loro "interesse" nella produzione assicurata in dette aree geografiche.

#### 4.2. ASSICURATI ADDIZIONALI OPERATIVI

Si prende atto fra le parti che La copertura RCT s'intende estesa alle seguenti entità che partecipano, direttamente ed operativamente alla realizzazione della produzione assicurata, pertanto gli stessi acquisiscono la qualifica di **Assicurato** Addizionale limitatamente alla responsabilità loro derivatagli dalla partecipazione operativa nella produzione assicurata:

- [Nominativo][Ruolo] [Indirizzo] ][CAP][Città] [PROV] [Stato]
- [Nominativo][Ruolo] [Indirizzo] ][CAP][Città] [PROV] [Stato]

Qualora sia stata richiamata la Condizione Aggiuntiva ESTENSIONE TERRITORIALE - RESTO MONDO oppure ESTENSIONE TERRITORIALE - USA/CANADA, la presente estensione si intende estesa ai suddetti Assicurati Addizionali relativamente al loro "interesse" nella produzione assicurata in dette aree geografiche.

La **Società** si riserva di valutare l'esposizione di rischio e, sulla base delle informazioni ricevute, di prevedere nuove condizioni economiche (**Premio** addizionale) e normative (sottolimiti e franchigie) per la suddetta estensione.

### 5. PERSONALE OCCASIONALE

Premesso che l'**Assicurato**, nell'esercizio della propria attività può avvalersi saltuariamente, anche se ripetutamente, dell'opera di personale occasionale, (intendendosi per tale chi in ogni modo presta la propria opera a favore dell'**Assicurato** a qualunque titolo, purché iscritto all'INAIL), inclusi corsisti e "stagiaires", per un numero complessivo pari a [20], si conviene che sono compresi in garanzia:

- a) i danni cagionati a terzi da detto personale durante i suddetti lavori;
- b) la Responsabilità Civile personale degli stessi;
- c) le lesioni corporali da questi subite mentre operano per conto dell'**Assicurato**.

La presente garanzia è prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in **Polizza** per l'**Assicurazione** di:

- RC Terzi, limitatamente alle garanzie di cui ai punti a) e b);
- RC verso **Prestatori di Lavoro**, per la garanzia di cui al punto c);

i quali restano, ad ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità tra l'**Assicurato** e detto personale, e con l'applicazione delle seguenti franchigie:

- **Eur 1.000,=**, limitatamente alle garanzie di cui ai punti a) e b);
- **Eur 5.000,=**, limitatamente alla garanzia di cui al punto c).

Qualora, per le garanzie RC verso Terzi o RC verso **Prestatori di Lavoro**, fossero previste in **Polizza** franchigie superiori a quelle sopra indicate, le franchigie sopra indicate si intenderanno sostituite da quest'ultime.

La presente estensione vale per le persone i cui nominativi siano stati comunicati alla **Società** o al Broker, con effetto dalla data della comunicazione, ed il **Premio** addizionale sarà conteggiato, in sede di Regolazione **Premio**.

## 6. DANNI AGLI AMBIENTI, ALLE PROPRIETÀ ED AI BENI DI TERZI

A parziale deroga di quanto previsto agli artt. 16 – 17 e 18 della presente **Polizza**, la presente **Assicurazione** comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per le fattispecie di danno, se richiamate nel frontespizio, indicate ai punti 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.3, 6.4 di seguito descritte:

### 6.1 Danni al proprietario dei locali

Danni materiali diretti ai fabbricati, ai locali ed alle pre-esistenze di terzi, consegnati temporaneamente per l'organizzazione dell'evento, nei quali si svolgono le manifestazioni. Sono inoltre compresi i danni ai beni mobili ed immobili situati nelle vicinanze del luogo, comunque in un raggio di 50 metri, nel quale si svolge l'evento. Per pre-esistenze si intendono i beni immobili e gli impianti fissi preesistenti sui quali, nei quali o intorno ai quali, l'**Assicurato** organizza l'evento. In caso di danno arrecato a beni di valore storico e/o artistico, l'**Assicurazione** non sarà valida per tutto l'ammontare del perduto valore storico, bensì il **Risarcimento** riguarderà unicamente le spese ragionevolmente sostenute per recuperare e/o ripristinare il bene stesso nelle condizioni esistenti prima del danno.

#### 6.1.1 Danni da Incendio e Acqua

L'**Assicurazione** di cui al precedente punto 6.1 si intende estesa ai danni derivanti da incendio, da esplosione, o causati da origine elettrica o per l'azione dell'acqua, compresi i danni ai beni ivi contenuti, purché non consegnati;

### 6.2 Danni a beni consegnati di Terzi:

Danni alle **Cose** di terzi, che l'**Assicurato** abbia ricevuto in consegna e/o custodia e/o prestito, e non rientranti al paragrafo precedente. Sono comunque esclusi i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata e alle **Cose** costituenti oggetto diretto dei lavori, nonché il servizio di Guardaroba e/o Deposito.

Per **beni consegnati** si intende qualsiasi bene mobile consegnato all'**Assicurato** per la realizzazione e/o l'organizzazione dell'evento **Assicurato**.

### 6.3 Atti di Vandalismo

Ad integrazione di quanto previsto ai precedenti articoli 6.1 e 6.1.1 la copertura è estesa ai danni conseguenti ad Atti di Vandalismo, laddove con tale termine si intenda qualsiasi azione compiuta volontariamente ed intenzionalmente da Terzi, senza la ricerca di un profitto, ma avente il solo scopo e/o risultato di distruggere, danneggiare o deteriorare un bene.

### 6.4 Ricorso Terzi

Danni a **Cose** di Terzi derivanti da incendio, da esplosione, o causati da origine elettrica o per l'azione dell'acqua, cagionati da **Cose** dell'**Assicurato** o a lui consegnate nel luogo in cui è organizzato l'evento. La presente estensione è valida per una durata non superiore a 10 giorni dalla cessazione dell'evento **Assicurato** e comunque non oltre lo smontaggio e/o disallestimento dell'area dell'evento stesso.

#### Limiti di Risarcimento

- 6.1** Eur [ ],= per ogni **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo** per danni materiali diretti ai fabbricati, ai locali ed alle pre-esistenze di terzi con il limite di;  
Eur [ ],= per danni da Incendio, esplosione, scoppio ed acqua;
- 6.2** Eur [ ],= per danni ai beni consegnati di Terzi;
- 6.3** Eur [ ],= per danni conseguenti ad Atti di Vandalismo;
- 6.4** Eur [ ],= per Ricorso Terzi;

**N.B.** nei casi in cui il limite riportato ai precedenti punti sia pari a **Eur 0,00** la relativa garanzia non è operante.

#### Franchigie e/o scoperti

La presente estensione si intende prestata con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di Eur 1.000,00 per Sinistro**; tuttavia:

- Nell'ambito della garanzia 6.1.1 tale minimo deve intendersi elevato a **Eur 2.500,00 per Sinistro**
- Nell'ambito della garanzia 6.3 tale minimo deve intendersi elevato a **Eur 1.500,00 per Sinistro**
- Nell'ambito della presente garanzia tutti i minimi devono intendersi elevati a **Eur 10.000,00 per Sinistro** per danni a beni di valore storico e/o artistico.

### Esclusioni specifiche

In aggiunta alle Esclusioni previste in **Polizza**, qualora non ulteriormente derogate, sono esclusi, e quindi non saranno ammessi al

**Risarcimento**, i danni causati:

- Ai seguenti beni: gioielli, pietre e metalli preziosi, perle, statue, quadri, collezioni ed opere d'arte in genere, pellicce, costumi d'epoca, fregi e decorazioni;
- Ad apparecchiature elettroniche di valore superiore ad **Eur 150.000,00**;
- Ai beni mobili consegnati, ma non compresi nel contratto di messa a disposizione degli stessi;
- Ai beni consegnati al Guardaroba;
- Da furto e le relative conseguenze;
- Durante il trasporto;
- Al manto erboso, ai giardini e agli ornamenti floreali ed alla vegetazione in genere;
- Per l'esecuzione dei lavori connessi all'evento, cioè i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni considerati necessari per l'esecuzione dei lavori.
- Da atti di vandalismo agli impianti termici, idraulici e sanitari fissi nonché alle infrastrutture sportive fisse e i posti a sedere fissi.
- Ai veicoli e/o parti di veicoli di proprietà dei partecipanti e/o spettatori posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza del luogo ove si svolge l'evento.

### Precisazione SECONDO RISCHIO

Qualora per lo stesso rischio siano state attivate e sottoscritte altre polizze per lo stesso rischio, ad es. **Polizza** "Film", e/o **Polizza** "TPPD" e/o, etc. etc., si precisa che la presente estensione di garanzia opererà in DIC/DIL (Differenza di Condizioni/ Differenza di Limiti) rispetto a queste.

### 7. ESTENSIONE TERRITORIALE RESTO MONDO

A parziale deroga dell'art. 14 - Estensione Territoriale delle Condizioni RCT, si prende atto che la realizzazione della produzione assicurata si svolge in paesi al di fuori delle UE, come indicato in **Polizza**, pertanto l'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tali paesi, in cui si realizza l'attività.

La presente estensione viene prestata nell'ambito del **Massimale** RCT con l'applicazione di una franchigia di **Eur 5.000,=** per ogni **Sinistro** ivi verificatosi.

### 8. ESTENSIONE TERRITORIALE USA/CANADA

A parziale deroga dell'art. 14 - Estensione Territoriale delle Condizioni RCT, si prende atto che la realizzazione della produzione assicurata si svolge in USA e/o Canada, come indicato in **Polizza**, pertanto l'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in USA e/o Canada, in cui si realizza l'attività.

### Limiti di Risarcimento e Franchigia

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del **Massimale** RCT con l'applicazione del sottolimito di **Eur [ ]**,= per ogni **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione di una franchigia di **Eur 5.000,=** per ogni **Sinistro** ivi verificatosi.

### 9. ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO

Ad integrazione di quanto previsto in polizza si prende atto che per lo stesso rischio l'**Assicurato** ha in corso la seguente **Polizza**:  
[Compagnia ] n. [ ] attualmente in essere con i seguenti massimali:

- RCT: Eur [ ],= per **Sinistro/persona/Cose**;
- RCO: Eur [ ],= per **Sinistro**, con il limite di Eur [ ],= per infortunato.

Si precisa che, a parziale deroga di quanto previsto al suddetto articolo, la presente **Polizza** opererà come segue:

### Differenza sui limiti di Risarcimento (DIL clause)

Nel caso in cui un **Sinistro** risulti coperto sia dalle garanzie prestate dalla **Polizza** di Primo Rischio che dalla presente **Polizza**, ove l'ammontare di detto **Sinistro** sia superiore ai massimali prestati dalla **Polizza** di Primo Rischio, la presente **Polizza** liquiderà la parte di **Sinistro** in eccedenza alla **Polizza** di Primo Rischio nel limite dei massimali indicati nella presente **Polizza**.

### Drop Down

Qualora le polizze di Primo Rischio prevedessero massimali con limiti annui e tali massimali venissero ridotti in parte ovvero esauriti per effetto di liquidazione di sinistri, le garanzie prestate dalla presente **Polizza** opereranno in eccesso ai massimali ridotti delle polizze

di Primo Rischio ovvero (nel caso di totale esaurimento degli stessi massimali) a Primo Rischio, fino a concorrenza degli importi risultanti dalla differenza tra i massimali indicati nel frontespizio della presente **Polizza** e quelli applicabili dalle polizze di Primo Rischio.

#### Differenza sulle condizioni normative (DIC clause)

Qualora la copertura della presente **Polizza** risulti più estesa di quella di Primo Rischio e nel caso in cui un **Sinistro** non risulti coperto dalle garanzie prestate dalla stessa ma solo dalla presente **Polizza**, la presente **Polizza** liquiderà il **Sinistro** come se la suddetta **Polizza** non fosse esistente, nel limite dei massimali e dei sottolimiti della presente **Polizza** nonché in base ai termini ed alle condizioni qui previsti.

### 10. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta inviata tra le parti contraenti mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 2 mesi prima della scadenza dell'**Assicurazione**, da una parte contraente all'altra, quest'ultima è prorogata per un anno.

### 11. MALATTIE PROFESSIONALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di **Assicurazione** la garanzia di Responsabilità Civile verso i **Prestatori di Lavoro** (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del **Sinistro**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

La garanzia inoltre non vale:

- a) per quei **Prestatori di Lavoro** per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti;
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  - alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs.81/2008; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- c) per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
- d) per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- e) per i **Prestatori di Lavoro** per i quali l'obbligo di corrispondere il **Premio** all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'**Assicurato**.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della presente **Polizza** e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'**Assicurato**, o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di **Assicurazione**.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della **Polizza** e/o della presente estensione di garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante il periodo di **Polizza**.

Ferme, in quanto compatibili le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in punto di denuncia di **Sinistri**, l'**Assicurato** ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del **Massimale** R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima di **Eur 250.000,=** per ogni persona infortunata; tuttavia, in nessun caso la **Società** sarà chiamata a risarcire importi superiori a **Eur 500.000,=** per **Periodo Assicurativo** e per:

- più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- più danni verificatisi in uno stesso periodo di **Assicurazione**.

### MANIFESTAZIONE

La malattia dovrà considerarsi manifesta, ed il contraente/Assicurato avrà l'obbligo di denunciare il **Sinistro**, nei seguenti casi:

- a seguito di formale richiesta danni all'**Assicurato**, da parte del lavoratore;
- in caso di pretese di **Risarcimento**/rivalsa da parte dell'INAIL, ovvero in caso di corresponsione di **Risarcimento** da parte dell'INAIL e favore del dipendente.

L'**Assicurato** prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del **Sinistro** per come sopra citato.

L'**Assicurato/Contraente**, anche in ragione di quanto in premessa, riconosce alla **Società** il diritto di accedere, a semplice richiesta, all'elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso, ai fini di **Polizza**.

## 12. DANNI PATRIMONIALI (FINANCIAL LOSS)

La presente **Assicurazione** si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'**Assicurato** derivante da richieste di **Risarcimento** per Danni Patrimoniali cagionati a terzi ed originatisi da un Errore e/o un Omissione dell'**Assicurato** nella realizzazione di [ \_descrizione dell'attività \_ ].

Per **Danni patrimoniali** s'intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o a **Cose**, e che siano risarcibili ai sensi di legge.

### Esclusioni aggiuntive

In aggiunta alle Esclusioni di cui alle Norme di **Polizza**, la presente **Assicurazione** non comprende i danni:

(1) conseguenti a, relativi a, o dovuti a:

- avverse condizioni meteorologiche, azioni terroristiche internazionali, tragedie/eventi nazionali o azioni adottate dalle Autorità atte a preservare la sicurezza e l'integrità dei partecipanti alle Produzioni assicurate;
- agitazioni e disordini conseguenti a scioperi, qualsiasi atto di frode o disonestà da parte dell'**Assicurato** e/o violazione di norme e leggi dell'Anti-trust;
- violazione di Brevetti, Marchi, altri diritti della Proprietà Industriale e Commerciale, e del Diritto d'Autore; conseguenti a consigli dati,
- accordi per la fornitura di consulenza, archiviazione, processo e/o servizi relativi a dati informatici, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet;

(2) alle **Cose** di proprietà dell'**Assicurato** o che lo stesso, e/o i propri dipendenti, abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

(3) gli importi che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché quelli conseguenti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità, garanzie, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza dell'opera realizzata, e quelli derivanti dalla cancellazione dell'evento **Assicurato**;

(4) da responsabilità contrattuale e/o volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla legge;

(5) alla mancata presenza/apparizione alle produzioni assicurate di artisti, celebrità o altri attori, qualora tale assenza sia stata causata da eventi fuori del controllo dell'**Assicurato**;

(6) ad attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'**Assicurazione**, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;

(7) all'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi e per danni imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability).

### Limiti di Risarcimento

La garanzia viene prestata nell'ambito del **Massimale RCT** con l'applicazione del sottolimito di Eur [ ],= per ogni **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

### Scoperto e/ Franchigia

La presente estensione si intende prestata con l'applicazione di uno **scoperto del 10%** dell'importo liquidabile con il minimo di **Eur 5.000,= per Sinistro**.

## 13. RIPRESE PRESSO AEROPORTI / DANNI AGLI AEROMOBILI

Si prende atto fra le parti che parte delle riprese della produzione assicurata verranno effettuate nell'ambito aeroportuale di [ \_\_\_\_\_ ]; poichè l'area delle riprese si trova in zona "non AIRSIDE", cioè lontano e non accessibile alla circolazione ed al parcheggio degli aeromobili, si conferma che **Assicurazione** comprende:

- a) I **danni** cagionati a Terzi avvenuti nell'ambito dell'area di esecuzione delle riprese, e delimitata allo scopo, presso l'aeroporto su indicato;
- b) i **danneggiamenti agli aeromobili avvenuti durante l'esecuzione** delle riprese, comunque nell'area circostante l'aeromobile e compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed interdetta al libero accesso.

Restano comunque esclusi:

- i **Danni** e le **Spese** inerenti all'eventuale "**Grounding**" dell'aeromobile, conseguente ai danneggiamenti arrecati agli aeromobili;
- i **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- i **Danneggiamenti a Cose** sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.

Tale garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale RCT** con l'applicazione del sottolimito di **Eur 500.000,=** per ogni **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo** e con l'applicazione della franchigia specifica di **Eur 5.000,=** per i danni agli aeromobili.

**14. ABROGAZIONE LIMITAZIONE SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 18, punto [xx] si prende atto fra le parti che l'**Assicurato** prevede la seguente esecuzione particolare delle riprese: [ \_descrizione della scena e dell'attività specifica\_ ].

Premesso quanto sopra si conferma l'operatività della presente **Assicurazione**, per quanto sopra descritto, nell'ambito del **Massimale RCT**, fermo il sottolimito massimo di [Eur 1.000.000,=] per **Sinistro**/periodo e con l'applicazione dello **scoperto del 10% con il minimo di Eur 2.500,=** per **Sinistro** per i danni materiali, mentre con l'applicazione di una franchigia del [5%] di Invalidità Permanente, con il minimo di [Eur 5.000,=] per **Sinistro** per i danni a persone.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 18, punto [xx] si prende atto fra le parti che l'**Assicurato** prevede la seguente esecuzione particolare delle riprese: [ \_descrizione della scena e dell'attività specifica\_ ].

Premesso quanto sopra si conferma l'operatività della presente **Assicurazione**, per quanto sopra descritto, nell'ambito del **Massimale RCT**, fermo il sottolimito massimo di [Eur 1.000.000,=] per **Sinistro**/periodo e con l'applicazione dello **scoperto del 10% con il minimo di Eur 2.500,=** per **Sinistro** per i danni materiali, mentre con l'applicazione di una franchigia del [5%] di Invalidità Permanente, con il minimo di [Eur 5.000,=] per **Sinistro** per i danni a persone.

**15. ESTENSIONE NOVERO DEI TERZI**

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 15 delle Garanzie RCT/RCO di **Polizza** si prende atto che la presente **Polizza** si intende estesa nei confronti delle seguenti categorie di persone in qualità di Terzi: ( \_ ).

**16. MASSIMALE AGGREGATO**

L'importo massimo cui la **Società** sarà tenuta a pagare in un **Periodo Assicurativo**, per tutte le garanzie della presente **Polizza**, è pari a **€ 00,000** a valere complessivamente per tutti gli Assicurati, per ogni **Sinistro** qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito **Danneggiamenti a Cose** di loro proprietà.

**Agli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

- Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 3. Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di **Sinistro**;
- Art. 5. Foro competente;
- Art. 11 LIMITAZIONE "OFAC" VERSO PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE (se richiamate)**

- Art. 10. Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza;

**NORME DI ASSICURAZIONE**

- Art. 1. Comma 4° (Obblighi inerenti alla regolazione del **Premio**: sospensione dell'**Assicurazione**).
- Art. 3. Comma 6° (Gestione delle vertenze di danno in caso di disaccordo)

## INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento

- trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di **Indennizzo** derivanti dal verificarsi di un **Sinistro**. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di **Polizza**, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i **"Dati"**) nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del **Sinistro**, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della **Polizza**, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com). Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it) o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com)

**Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della Polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.**

## NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

### NORME GENERALI (PER TUTTI I SINISTRI)

#### In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno.
- Fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di **Risarcimento** e la documentazione sui danni
- Collaborare alla ricerca delle cause del **Sinistro** ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

### NORME PARTICOLARI (PER I SINISTRI INDICATI)

#### A) Per i sinistri R.C. verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- Copia denuncia inoltrata all'INAIL
- Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta
- Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati
- Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione

#### B) Per i sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:

Modalità e cause del **Sinistro** e relative indagini svolte e in corso

Documentazione sul prodotto:

- ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita
- scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto

Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del prodotto

Precisare se il prodotto è fabbricato dall'**Assicurato** o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali

Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni

#### N.B. Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario:

Indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 06/09/2005 n. 206)

Notificare il **Sinistro** al Produttore